

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2021-4083 del 13/08/2021
Oggetto	Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla società CEREALGRAZIA SRL per l'impianto destinato ad attività di Commercio all'ingrosso di granaglie, cereali, sfarinati e mangimi, sito in Comune di Sala Bolognese (BO), via Longarola n.1.
Proposta	n. PDET-AMB-2021-4209 del 13/08/2021
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	PATRIZIA VITALI

Questo giorno tredici AGOSTO 2021 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, PATRIZIA VITALI, determina quanto segue.

ARPAE - AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA¹

DETERMINA

Oggetto: Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla società **CEREALGRAZIA SRL** per l'impianto destinato ad attività di Commercio all'ingrosso di granaglie, cereali, sfarinati e mangimi, sito in Comune di Sala Bolognese (BO), via Longarola n.1.

LA RESPONSABILE

AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA

Decisione

1. Adotta l'**Autorizzazione Unica Ambientale (AUA²)** relativa alla società **CEREALGRAZIA SRL** (C.F. 03392880377 e P.IVA 00617551205) per l'impianto destinato ad attività di Commercio all'ingrosso di granaglie, cereali, sfarinati e mangimi, sito in Comune di Sala Bolognese (BO), via Longarola n.1, che ricomprende i seguenti titoli ambientali:

- **Autorizzazione allo scarico in acque superficiali³ di acque reflue di dilavamento** {Soggetto competente ARPAE - AACM}.
- **Autorizzazione allo scarico sul suolo⁴ di acque reflue domestiche** {Soggetto competente Comune di Sala Bolognese}.
- **Autorizzazione alle emissioni in atmosfera⁵** {Soggetto competente ARPAE - AACM}.
- **Comunicazione/Nulla osta in materia di impatto acustico⁶** {Soggetto competente Comune di Sala Bolognese}.

¹ Ai sensi della L.R. 13/2015 a decorrere dal 01/01/2016 le funzioni amministrative della Città Metropolitana di Bologna (precedentemente di competenza della Provincia di Bologna) sono state acquisite da ARPAE-SAC di Bologna, denominata dal 01/01/2019 ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana.

² Ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 59/2013 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....".

³ Ai sensi dell'art. 124 della Parte Terza del D.Lgs.152/2006 e ss.mm.ii. e delle D.G.R. 1053/2003, 286/2005 e 1860/2006.

⁴ Ai sensi dell'art. 124 della Parte Terza del D.Lgs.152/2006 e ss.mm.ii. e della D.G.R. 1053/2003.

⁵ Ai sensi degli artt. 269 e/o 272 della Parte Quinta del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

⁶ Ai sensi dell'art. 8, commi 4 o 6, della L. 447/1995 e ss.mm.ii.

2. Subordina la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, convogliate negli **Allegati A, B, C e D** al presente atto, quali parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente.
3. Stabilisce che la presente Autorizzazione Unica Ambientale ha durata pari a **15 anni** dalla data di rilascio del titolo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente⁷.
4. Da atto che con la presente Autorizzazione Unica Ambientale sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria⁸.
5. Obbliga la società **CEREALGRAZIA SRL** a presentare domanda di rinnovo completa della documentazione necessaria, con almeno **6 mesi di anticipo** rispetto alla scadenza⁹.
6. Trasmette il presente provvedimento allo Sportello Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P.) territorialmente competente per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale¹⁰.
7. Dispone che il presente atto venga pubblicato sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione *Amministrazione Trasparente*.
8. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

Motivazione

- La società **CEREALGRAZIA SRL** (C.F. 03392880377 e P.IVA 00617551205) con sede legale in Comune di Sala Bolognese (BO), via Longarola n. 1, per l'impianto sito in Comune di Sala Bolognese (BO), via Longarola n. 1, ha presentato, nella persona del procuratore speciale per la compilazione, la sottoscrizione digitale e la presentazione telematica della pratica SUAP, al S.U.A.P. del Comune di Sala Bolognese in data 16/11/2020 (Prot. n. 13266) la domanda di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi dell'articolo 3 del D.P.R. 59/2013, per le matrici autorizzazione allo scarico in acque superficiali, autorizzazione alle emissioni in atmosfera e comunicazione in materia di impatto acustico.

⁷ In conformità a quanto previsto all'art.3 comma 6 del D.P.R. 59/2013.

⁸ Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265.

⁹ In conformità a quanto previsto all'art. 5 comma 1 e comma 2 del D.P.R. 59/20013.

¹⁰ Ai sensi dell'art.4 comma 7 del D.P.R. 59/2013.

- Il S.U.A.P. con nota Prot. n. 13379 del 16/11/2020, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 16/11/2020 al PG/2020/165841 e confluito nella **Pratica SINADOC 29586/2020**, ha trasmesso la domanda di AUA necessaria al rilascio dei titoli abilitativi richiesti.
- L'ARPAE-AACM con nota PG/2020/168914 del 20/11/2020 ha richiesto documentazione integrativa necessaria a completamento della Domanda di AUA ai fini di poter avviare il procedimento amministrativo per il rilascio dei titoli ambientali così come descritti al punto **1** della suddetta decisione.
- Il S.U.A.P. con nota Prot. n. 14991 del 11/12/2020, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 11/12/2020 al PG/2020/180170, ha trasmesso documentazione integrativa inviata dalla società in oggetto in data 11/12/2020 (Prot. SUAP n. 14953), ai fini dell'avvio formale del procedimento ai sensi del D.P.R. 160/2010 e ss.mm.ii., procedimento nel quale è ricompresa la domanda di AUA in oggetto.
- L'ARPAE-AACM con nota PG/2021/23450 del 15/02/2021 ha richiesto documentazione integrativa necessaria al rilascio dei titoli ambientali così come descritti al punto **1** della suddetta decisione così come richiesto da ARPAE APAM con propria nota del 10/02/2021.
- Il S.U.A.P. con nota Prot. n. 2179 del 17/02/2021, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM al PG/2021/25916, ha richiesto integrazioni alla società in oggetto, sospendendo i termini del procedimento.
- Il S.U.A.P. con nota Prot. n. 3545 del 10/03/2021, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 10/03/2021 al PG/2021/38055, ha trasmesso documentazione integrativa inviata dalla società in oggetto in data 09/03/2020.
- Il S.U.A.P. con nota Prot. n. 4566 del 25/03/2021, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM al PG/2021/46976, ha trasmesso ulteriore documentazione integrativa inviata dalla società in oggetto.
- L'ARPAE-APAM - Servizio Territoriale con nota del 29/04/2021 ha trasmesso parere favorevole ad autorizzare nell'ambito dell'AUA i titoli ambientali, così come descritti al punto **1** della suddetta decisione, richiesti per l'impianto in oggetto.
- Il S.U.A.P. con nota Prot. n. 14151 del 06/08/2021, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 06/08/2021 al PG/2021/123742, ha trasmesso parere favorevole ambientale del Comune di Sala Bolognese ad autorizzare nell'ambito dell'AUA i titoli ambientali, così come descritti al punto **1** della suddetta decisione, richiesti per l'impianto in oggetto.
- Il referente AUA di ARPAE-AACM, ritenuta esaustiva la documentazione pervenuta, preso atto di quanto dichiarato dalla società in merito alla matrice di impatto acustico, preso atto che il Comune di Sala Bolognese, in regime di silenzio-assenso, non ha segnalato motivi ostativi per gli aspetti urbanistico-edilizi e di impatto acustico, acquisiti i restanti pareri di competenza in materia di emissioni in atmosfera, ha provveduto a redigere la proposta di adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale ed a quantificare gli oneri tecnico-amministrativi dovuti dal richiedente ad ARPAE¹¹. **Gli oneri istruttori complessivamente**

¹¹ In applicazione della deliberazione del Direttore Generale di ARPAE DEL-2019-55 del 14/05/2019 di approvazione della revisione del tariffario delle prestazioni di ARPAE per il rilascio dei titoli abilitativi in materia ambientale, approvato con D.G.R. 926/2019.

dovuti dal richiedente ad ARPAE ammontano ad € 517,00 come di seguito specificato:

- Allegato A - matrice scarico acque meteoriche di dilavamento in acque superficiali: cod. tariffa 12.2.1.1 pari a € 221,00.
- Allegato B - matrice scarico acque reflue domestiche sul suolo: cod. tariffa Art. 8 pari a € 0,00, in quanto presente altro titolo abilitativo autorizzatorio (Allegato A).
- Allegato C - matrice emissioni in atmosfera: cod. tariffa 12.3.4.1 pari a € 296,00
- Allegato D - matrice impatto acustico: non dovuta in quanto proroga senza modifiche della vigente situazione.

Bologna, data di redazione 12/08/2021

LA RESPONSABILE
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana
Patrizia Vitali¹²

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del “Codice dell'Amministrazione Digitale” nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale.

L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.Lgs. 39/1993 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.

¹² Firma apposta ai sensi della Deliberazione del Direttore Generale di ARPAE n. DEL-2018-113 del 17/12/2018 con la quale è stato assegnato il nuovo incarico di Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana di ARPAE alla dott. sa Patrizia Vitali.



Autorizzazione Unica Ambientale
Impianto CEREALGRAZIA SRL
Comune di Sala Bolognese (BO), via Longarola n. 1

ALLEGATO A

Matrice scarico di acque reflue meteoriche di dilavamento in acque superficiali di cui al Capo II del Titolo IV della Sezione II della Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. e al Punto 8 della D.G.R. 286/2005

Classificazione dello scarico

Scarico in acque superficiali (fosso di campagna) classificato come “scarico di acque reflue di dilavamento/acque di prima pioggia” costituito dai reflui meteorici dilavanti il piazzale di scarico dei cereali che vengono recapitati al sistema di trattamento, delle sole prime piogge, già esistente ed autorizzato nel 2003 dalla Provincia di Bologna. Il manufatto installato è costituito da un separatore delle prime piogge e da una sezione per la decantazione dei solidi sedimentabili e di separazione per flottazione delle sostanze leggere; è correttamente dimensionato per il trattamento delle acque di piazzale servito. I reflui di prima e seconda pioggia vengono scaricati in acque superficiali tramite un unico punto di scarico dotato di pozzetto di campionamento.

Altri scarichi ed immissioni

Dallo stesso stabilimento hanno anche origine i seguenti scarichi :

- uno scarico di acque reflue domestiche provenienti dai fabbricati dell'attività (competenza amministrativa del Comune di Sala Bolognese. Vedi Allegato B al presente atto).
- n. 4 scarichi di acque meteoriche di dilavamento dei coperti non soggetti a vincoli e prescrizioni ai sensi della D.G.R. 286/2005 e della D.G.R. 1860/2006.

Prescrizioni

1. Diversi sistemi di trattamento, di scarico e/o riuso delle acque reflue, rispetto a quelli installati come da documenti in atti, potranno essere prescritti in futuro per particolari esigenze di tutela ambientale o in seguito all'emanazione di diverse o più restrittive normative.
2. Il Titolare dello scarico deve garantire che:
 - a) le linee fognarie e gli impianti di trattamento e gestione delle acque reflue siano realizzati e mantenuti

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel +39 051 5281586 | PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

Sede legale Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

- conformi a quanto previsto negli elaborati grafici di riferimento del presente provvedimento;
- b) i pozzetti di ispezione e/o controllo siano resi sempre accessibili alle Autorità di controllo e mantenuti in buone condizioni di funzionamento e pulizia, mantenendo l'accesso libero da rovi ed arbusti e, se necessario, adottando e realizzando accorgimenti che consentano di eseguire i controlli in condizioni di sicurezza (ad esempio: scalini, gradini e corrimano);
 - c) i pozzetti di ispezione/campionamento siano mantenuti puliti ed in perfetta efficienza per tutto l'anno e dotati di botole di copertura realizzate in materiale leggero affinché siano facilmente sollevabili;
 - d) siano effettuate verifiche periodiche, garantendo i necessari interventi di pulizia e manutenzione, delle condotte fognarie di raccolta ed allontanamento delle acque meteoriche per mantenere la buona funzionalità idraulica del sistema fognario;
 - e) l'impianto di gestione e trattamento delle acque reflue di dilavamento sia sottoposto a periodiche operazioni di verifica, controllo e manutenzione (con frequenza almeno annuale) da parte di ditta specializzata e che di tali interventi sia conservata idonea documentazione da rendere disponibile a richiesta degli organi di controllo;
 - f) lo smaltimento dei materiali separati derivanti dalle operazioni di pulizia e manutenzione del sistema fognario e di trattamento delle acque reflue di dilavamento sia effettuato tramite ditte regolarmente autorizzate ai sensi della vigente normativa in materia di smaltimento rifiuti;
 - g) la rete di raccolta delle acque meteoriche non sia mai utilizzata per scaricare acque reflue domestiche, industriali o comunque acque diverse dalle sole acque meteoriche di dilavamento;
 - h) durante la stagione primaverile ed estiva, e comunque quando necessario, siano effettuati periodici interventi di manutenzione al corpo idrico ricettore per un tratto ai almeno 30 metri a valle dello scarico, quali eliminazione di vegetazione spontanea in eccesso o mantenimento della regolare sezione idraulica, al fine di garantire il regolare deflusso delle acque ed evitare problematiche ambientali (p.e. ristagni, impaludamenti, sviluppo di cattivi odori o diffusione di aerosol) e/o inquinamenti della falda freatica superficiale;
 - i) di tutti gli interventi di manutenzione sia conservata idonea documentazione da rendere disponibile a richiesta degli organi di controllo.
3. Il Titolare dello scarico deve richiedere una nuova autorizzazione qualora l'insediamento vada soggetto a diversa destinazione o ad ampliamento o a ristrutturazione o a trasferimento in altro luogo o a modifica della ragione sociale.
4. Il Titolare dello scarico è tenuto a comunicare all'Autorità competente (ARPAE-AACM) ogni eventuale variazione gestionale e/o strutturale che modifichi temporaneamente e/o permanentemente il regime o la qualità dello scarico o comunque che modifichi sostanzialmente il sistema di convogliamento e/o di trattamento delle acque.
5. Nel caso si verificano imprevisti tecnici che modifichino provvisoriamente il regime e la qualità dello

scarico, il Titolare dello scarico ed il Gestore dell'impianto, nell'ambito delle rispettive competenze, sono tenuti ad attivare nel più breve tempo possibile tutte le procedure e gli accorgimenti tecnici atti a limitare i danni al corpo idrico ricettore, al suolo, al sottosuolo ed alle altre risorse ambientali eventualmente interessate dall'evento inquinante, garantendo il rapido ripristino della situazione autorizzata e, per quanto possibile, il rispetto dei limiti di accettabilità prescritti.

6. Per tutto quanto non previsto nella presente autorizzazione, troveranno applicazione le norme generali, regionali e comunali.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana:

- Documentazione tecnica allegata alla Domanda di AUA così come presentata al SUAP del Comune di Sala Bolognese in data 16/11/2020 al Prot.n. 13266 e ss.mm. e ii.

Pratica Sinadoc 29586/2020

Documento redatto in data 12/08/2021



Autorizzazione Unica Ambientale
Impianto CEREALGRAZIA SRL
Comune di Sala Bolognese (BO), via Longarola n. 1

ALLEGATO B

Matrice scarico di acque reflue domestiche in acque superficiali di cui al Capo II del Titolo IV della Sezione II della Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. e al Punto 8 della D.G.R. 286/2005

Classificazione dello scarico

Scarico su suolo mediante subirrigazione classificato dal Comune di Sala Bolognese (visto il parere di ARPAE-APAM - Servizio Territoriale - Distretto Metropolitan), come “scarico di acque reflue domestiche” costituite dall’unione di acque reflue domestiche dei servizi igienici presenti nell’attività di ritiro, stoccaggio e commercializzazione cereali e di acque reflue domestiche dei servizi igienici a servizio dell’abitazione. Rispettivamente dimensionati per 2 A.E. e 6 A.E., preventivamente trattati mediante fossa imhoff e degrassatore

Altri scarichi ed immissioni

Dallo stesso stabilimento hanno anche origine i seguenti scarichi :

- uno scarico di acque meteoriche di dilavamento delle aree esterne (piazzale di scarico) (competenza amministrativa di ARPAE AACM. Vedi Allegato A al presente atto)
- n. 4 scarichi di acque meteoriche di dilavamento delle aree esterne e dei coperti non soggetti a vincoli e prescrizioni ai sensi della D.G.R. 286/2005 e della D.G.R. 1860/2006.

Prescrizioni

Si applicano le prescrizioni impartite dal Comune di Sala Bolognese, visto anche il parere di ARPAE-APAM - Servizio Territoriale - Distretto Metropolitan Sinadoc 29586/2020 del 29/04/2021, con parere favorevole all'autorizzazione allo scarico Prot. n. 14151 del 06/08/2021, pervenuto agli atti di ARPAE-AACM in data 06/08/2021 al PG/2021/123742. Tali pareri sono riportati nelle pagine successive come parti integranti del presente Allegato A al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana:

- Documentazione tecnica allegata alla Domanda di AUA così come presentata al SUAP del Comune di Sala Bolognese in data 16/11/2020 al Prot.n. 13266 e ss.mm. e ii.

Pratica Sinadoc 29586/2020

Documento redatto in data 12/08/2021



Comune di Sala Bolognese
CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA

IV Area Tecnica

Servizio Ambiente

Spett.li

AREA AUTORIZZAZIONI E
CONCESSIONI METROPOLITANA
U.O. Autorizzazioni e Concessioni
Unità energia ed emissioni atmosferiche
c.a. Luca Piana
aoobo@cert.arpa.emr.it

SUAP-SUE
Sede

Tit. 6 – Class. 9 - Fasc. n. 35/2020

Oggetto: A.U.A. AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO ACQUE REFLUE NON IN PUBBLICA FOGNATURA – CEREALGRAZIA S.R.L., STABILIMENTO SITO IN VIA LONGAROLA 1 - NULLA OSTA

IL DIRETTORE DELLA IV AREA TECNICA

VISTA l'istanza di Autorizzazione Unica Ambientale – AUA, presentata per la matrice emissioni in atmosfera, dal Signor Grazia Bruno C.F. GRZBRN37T08H678Q, in qualità di legale rappresentante della ditta “ CEREALGRAZIA SRL” p.iva 00617551205 con sede in via Longarola n° 1 a Sala Bolognese (BO), registrata al ns P.G. con n. 13266 del 16/11/2020 (pratica SUAP n. 1345/2020);

PRESO ATTO:

- della sospensione dei termini del procedimento avanzata ARPAE (registrata al ns P.G. con n. 13783 del 23/11/2020) per correttezza formale della domanda di AUA, ai sensi dell'art. 4 comma 1 del D.P.R. 59/2013 e richiesta di integrazione documentale;
- della documentazione integrativa trasmessa dalla ditta in data 11/12/2020 con prot. n. 14953;
- delle ulteriori richieste di integrazione trasmesse da ARPAE con prot. n. 1817 dell'11/02/2021 e 2066 del 16/02/2021;
- della richiesta di proroga dei termini da parte della ditta e dei documenti integrativi trasmessi con prot. n. 3465 del 09/03/2021 e 4430 del 24/03/2021;



- della relazione tecnica redatta da ARPAE (Sinadoc 29586/2020) e registrata al prot. con n. 6800 del 04/05/2021;

VISTI:

- il D.Lgs. n. 152/06 del 03.04.2006 e successive modifiche e integrazioni;
- la Delibera della Giunta Regione Emilia Romagna n. 1053 del 09.06.2003;
- lo Statuto Comunale;

COMUNICA

che nulla osta al fine del rilascio dell'autorizzazione AUA per lo scarico di acque reflue domestiche non in pubblica fognatura provenienti dallo stabilimento della Ditta "CEREALGRAZIA SRL" sito in Sala Bolognese in via Longarola 1, nel rispetto delle condizioni contenute nella relazione tecnica redatta da ARPAE (Sinadoc 29586/2020) allegata alla presente.

Restando a disposizione per ulteriori chiarimenti, si porgono distinti saluti

IL DIRETTORE DELLA IV AREA TECNICA

Arch. Giuliana Alimonti

Documento firmato ai sensi della normativa vigente



S. Giorgio di Piano, 29/04/2021

Sinadoc 29586/2020

**ARPAE - AREA AUTORIZZAZIONI E
CONCESSIONI METROPOLITANA
U.O. Autorizzazioni e Concessioni**
Unità energia ed emissioni atmosferiche
c.a. Luca Piana

SUAP Comune di sala Bolognese
P.zza Marconi 1 – Sala Bolognese
c.a. Arch. Giuliana Alimonti
PEC: comune.salabolognese@cert.provincia.bo.it

OGGETTO: Domanda per autorizzazione unica ambientale ai sensi del DPR 59/2013 - (Rif. Prot. SUAP n. 13266 del 16/11/2020)

Ditta: **Cerealgrazia S.r.l.** con sede legale e stabilimento in Via Longarola n.1 – Loc. Padulle - Comune di Sala Bolognese (BO) - Art. 269 comma 2 Parte V del Dlgs 152/2006 smi

In riferimento all'oggetto, presa visione della documentazione presentata si rileva quanto segue.

La presente domanda viene formulata come nuova autorizzazione per le matrici scarichi di acque reflue meteoriche e domestiche in acque superficiali e per le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., in quanto le precedenti autorizzazioni risultano scadute.

L'azienda svolge l'attività di ritiro, stoccaggio e commercializzazione dei cereali. Il ritiro avviene principalmente nei mesi estivi, mentre la commercializzazione del materiale stoccato e la sua spedizione si svolge tutto l'anno.

Emissioni in atmosfera

E01 – Essiccatoio

Portata: 1800 Nm³/h. Durata: 6 h/giorno per 2 mesi h: 10 m

Impianto di aspirazione polveri posto sull'elevatore di scarico del cereale verde a valle dell'essiccatoio. E' presente un impianto di abbattimento delle polveri costituito da ciclone. L'aria in espulsione da tale abbattimento confluisce in un ulteriore "saccone" che funge da ulteriore filtro delle polveri e esce come emissione diffusa. Tale sistema non risulta conforme in quanto, come previsto al punto 4.20 dell'allegato 4 della DGR 2236/2009 e smi, gli effluenti gassosi devono essere captati e convogliati in atmosfera. Pertanto **si prescrive la realizzazione di camino di espulsione in atmosfera** degli effluenti gassosi in uscita dal sistema di trattamento polveri. Tale punto di emissione dovrà rispettare i seguenti limiti: **Polveri Totali 10 mg/Nm³**

E02 – Buca di scarico

Portata: 14000 Nm³/h. Durata: 1 h/giorno per 30gg - 1h/mese il resto dell'anno h: 9 m

Punto di emissione in cui convogliano le polveri generate nella fase di scarico dei cereali dall'automezzo alla buca. Da questa in automatico si ha il riempimento dei silos.

L'aspirazione è asservita da impianto di abbattimento delle polveri costituito da filtro a 42 maniche con superficie filtrante totale di 40 m² e portata del ventilatore filtro di 7500 mc/h. Pertanto l'impianto di abbattimento risulta sottodimensionato; in virtù del fatto che l'azienda ha fornito certificati di analisi che riportano concentrazioni di polveri molto basse, si ritiene di poter considerare idoneo l'impianto di abbattimento che dovrà essere comunque adeguato nel caso non si riuscisse a rispettare il limite in emissione.

In coerenza con il punto 4.20.3 dell'allegato 4 della DGR 2236/2009 e smi si propone di inserire il rispetto dei seguenti limiti:

Polveri Totali 10 mg/Nm³

E03 – Buca di scarico

Portata: 9000 Nm³/h. Durata: 1 h/giorno per 30gg - 1h/mese il resto dell'anno h: 9 m

Punto di emissione in cui convogliano le polveri generate nella fase di scarico dei cereali dall'automezzo alla buca. Da questa in automatico si ha il riempimento dei silos.

Ciascuna aspirazione è asservita da impianto di abbattimento delle polveri costituito da filtro a 42 maniche con superficie filtrante totale di 40 m² e portata del ventilatore filtro di 7500 mc/h. Pertanto l'impianto di abbattimento risulta sottodimensionato; in virtù del fatto che l'azienda ha fornito certificati di analisi che riportano concentrazioni di polveri molto basse, si ritiene di poter considerare idoneo l'impianto di abbattimento che dovrà essere comunque adeguato nel caso non si riuscisse a rispettare il limite in emissione.

In coerenza con il punto 4.20.3 dell'allegato 4 della DGR 2236/2009 e smi si propone di inserire il rispetto dei seguenti limiti:

Polveri Totali 10 mg/Nm³

E04– Buca di scarico e carico cereali interno ed esterno

Portata: 7500 Nm³/h. Durata: 1 h/giorno per 30gg - 1h/mese il resto dell'anno h: 9 m

Portata: 1200 Nm³/h in alternativa

Punto di emissione in cui convogliano sia le polveri generate nella fase di scarico dei cereali dall'automezzo alla buca con successivo riempimento automatico dei silos, che le polveri generate dalla fase di carico dei cereali sugli automezzi per la spedizione. Possono essere utilizzati 2 punti di carico: uno interno posto sotto la tettoia della buca di scarico che confluisce direttamente in E04, ed uno esterno dotato di propria aspirazione con portata di 1200 Nm³/h asservito da impianto di abbattimento delle polveri a ciclone, la cui aspirazione poi confluisce nell'impianto a maniche di E04. I 2 impianti funzionano uno in alternativa all'altro.

Sono presenti pertanto 2 impianti di abbattimento: un ciclone sull'aspirazione della fase di carico dalla buca di scarico esterna, i cui fumi confluiscono nel filtro a maniche, prima dell'espulsione e un filtro a 42 maniche sull'aspirazione della fase di scarico nella buca e di carico dalla buca di scarico sotto tettoia.

In coerenza con il punto 4.20.3 dell'allegato 4 della DGR 2236/2009 e smi si propone di inserire il rispetto dei seguenti limiti:

Polveri Totali 10 mg/Nm³

L'impianto di essiccazione è costituito da 2 corpi distinti dotati ciascuno di un bruciatore a gas metano di potenzialità ciascuno 1250000 Kcal/h = 1453,75 KW per un totale di 2,91 MW, pertanto ricompreso fra le attività di cui all'art. 272 comma1, lettera v-bis dell'allegato IV Parte 1 alla Parte V del D.Lgs.152/06 e smi

I silos per materiali vegetali sono dotati di sfiati di espulsione aria, essi sono ricompresi fra le attività di cui all'art. 272 comma1, lettera m dell'allegato IV Parte 1 alla Parte V del D.Lgs.152/06 e smi.

Per limitare le emissioni diffuse sono dotati di motoscopa con aspirazione e filtro a tessuto per la pulizia piazzali e strade.

Sono presenti solo impianti termici civili per il riscaldamento dell'abitazione e degli uffici, pertanto punti di emissione non soggetti ad autorizzazione ai sensi dell'art. 282 c.1 DLgs 152/06 e smi.

Scarichi idrici

Dall'insediamento produttivo hanno origine scarichi di origine domestica, provenienti dalla civile abitazione e dai locali di servizio per gli addetti (fabbricato indicato in planimetria come E-F), acque meteoriche di dilavamento dei piazzali e acque meteoriche ricadenti su coperti ed aree non soggette a imbrattamento dall'attività.

Acque reflue domestiche: i reflui prodotti, con carico massimo di 8 Abitanti Equivalenti (6 AE per l'abitazione e 2 AE per la presenza di un massimo di 3 addetti) vengono trattati da una fossa Imhoff, degrassatore e smaltiti nel terreno tramite un sistema di sub-irrigazione esistente, e precedentemente autorizzato dal comune di Sala Bolognese, per il quale è stata attestata la buona funzionalità ed assenza di affioramenti. I sistemi di depurazione risultano correttamente dimensionati.

Acque meteoriche di dilavamento: i reflui meteorici dilavanti il piazzale di scarico dei cereali vengono recapitati al sistema di trattamento, delle sole prime piogge, già esistente ed autorizzato nel 2003 dalla Provincia di Bologna. Il manufatto installato è costituito da un separatore delle prime piogge e da una sezione per la decantazione dei solidi sedimentabili e di separazione per flottazione delle sostanze leggere; è correttamente dimensionato per il trattamento delle acque di piazzale servito. I reflui di prima e seconda pioggia vengono scaricati in acque superficiali tramite un unico punto di scarico dotato di pozzetto di campionamento.

Acque meteoriche:

La raccolta delle acque meteoriche ricadenti sui coperti dei fabbricati e sulle aree esterne non soggetto ad imbrattamento (parcheggi, viabilità ordinaria) genera altri 4 distinti punti di scarico in acque superficiali, non soggetti ad autorizzazione ed indicati nella planimetria pervenuta con le integrazioni (rif. Reg. nr.0003545/2021 del 10/03/2021 del SUAP di Sala Bolognese).

E' stata dichiarata l'assenza di reflui da condensa provenienti dal processo di essiccazione dei cereali.

Conclusioni

Sulla base di quanto sopra esposto, per quanto di competenza, l'istruttoria è **favorevole** nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- rispetto dei limiti e delle prescrizioni sopra riportati per ogni punto di emissione;
- obbligo di **espulsione in atmosfera mediante la realizzazione di camino** degli effluenti gassosi in uscita dal sistema di trattamento polveri a servizio di **E1**. Tale punto di emissione dovrà rispettare i seguenti limiti: **Polveri Totali 10 mg/Nm³**;
- si propone una periodicità degli autocontrolli annuale da effettuarsi nel periodo di massima operatività (periodo estivo). La data, l'orario, i risultati delle misure e le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi dovranno essere annotati su apposito registro, tenuto a disposizione delle Autorità di controllo;
- la messa in esercizio delle emissioni dovrà essere comunicata ad Arpae Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana e Distretto Metropolitan - sede di S. Giorgio di Piano con un anticipo di almeno 15 giorni. Entro due mesi dalla messa in esercizio la ditta dovrà provvedere alla messa a regime salvo motivata richiesta di proroga;
- gli esiti della messa a regime di tutte le emissioni, miranti alla verifica del rispetto dei valori limite di emissione, dovranno essere presentati entro 60 giorni dalla data di messa a regime ad Arpae Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana e Distretto Metropolitan - sede di S. Giorgio di Piano;
- gli impianti di abbattimento delle polveri dovranno essere dotati di misuratore istantaneo di pressione differenziale in grado di misurare il corretto funzionamento del filtro stesso. Unitamente all'invio delle analisi di messa a regime, dovrà essere comunicato l'intervallo di pressione differenziale necessario a garantire l'efficienza di abbattimento superiore al 90%;
- gli impianti di abbattimento delle polveri dovranno essere adeguati in caso di valori in emissione in prossimità del limite;
- i punti di emissione dovranno avere l'identificazione, con scritta a vernice indelebile, del numero dell'emissione e del diametro del camino sul relativo manufatto;
- le bocche dei camini dovranno risultare più alte di almeno 1 m rispetto al colmo dei tetti, ai parapetti ed a qualunque altro volume tecnico o struttura distante meno di dieci metri e trovarsi a quota non inferiore a quella del filo superiore dell'apertura più alta di locali abitati situati a distanza compresa fra i 10 ed i 50 m;
- al fine di contenere le emissioni diffuse dovranno essere previste operazioni di pulizia/bagnatura dei piazzali; tali operazioni dovranno essere registrate su apposito registro delle manutenzioni;
- Come previsto dall'art. 271 comma 14 del D. Lgs 152/06 e ss.mm.ii., se si verifica un'anomalia o un guasto tale da non permettere il rispetto di valori limite di emissione, l'autorità competente deve essere informata entro le otto ore successive e può disporre la riduzione o la cessazione delle attività o altre prescrizioni, fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile e di sospendere l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare un pericolo per la salute umana. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto. La suddetta comunicazione dovrà contenere anche una

descrizione delle azioni intraprese o da intraprendere al fine di ripristinare il normale e corretto funzionamento dell'impianto.

- Il pozzetto di campionamento delle acque meteoriche di dilavamento dovrà essere ben identificabile, accessibile e permettere il campionamento del refluo per caduta.
- L'impianto di trattamento delle acque di dilavamento dovrà essere sottoposto ad interventi manutenzione e pulizia per i quali dovrà essere conservata idonea documentazione attestante l'esecuzione.
- La fossa Imhoff ed il degrassatore dovranno essere vuotati con periodicità adeguata e i fanghi raccolti dovranno essere smaltiti attraverso Ditta autorizzata, con conservazione della relativa documentazione.
- Dovrà essere controllato che nel corso dell'esercizio della sub-irrigazione non si verifichino fenomeni di impaludamento superficiale e non vi siano fenomeni di intasamento del terreno disperdente.

Relazione tecnica a cura dei Tecnici: Lisabetta Borghi e Marina Mantovani.

Distinti Saluti.

***Il Responsabile del Distretto Metropolitan
Dott.V. Gandolfi***

Documento firmato digitalmente



**Autorizzazione Unica Ambientale
Impianto CEREALGRAZIA SRL**

Comune di Sala Bolognese (BO), via Longarola n. 1

ALLEGATO C

Matrice emissioni in atmosfera di cui all'art 269 Parte Quinta del DLgs n.152/2006

Ai sensi dell'art. 269 del DLgs n° 152/06 sono autorizzate le emissioni in atmosfera derivanti dall'attività di commercio all'ingrosso di granaglie, cereali, sfarinati diversi, mangimi zootecnici svolta dalla CEREALGRAZIA Srl nello stabilimento posto in comune di Sala Bolognese, via Longarola n° 1, secondo le seguenti prescrizioni.

Prescrizioni

1. La società CEREALGRAZIA Srl è vincolata alle modalità di controllo e autocontrollo come di seguito disposte per valori, metodi e periodicità per le emissioni convogliate:

EMISSIONE E1

PROVENIENZA: ELEVATORE ESSICCATOIO

Portata massima	1800 Nm ³ /h
Altezza minima	10 m
Durata massima	6 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particellare	10 mg/Nm ³
------------------------------	-----------------------

Impianto di abbattimento: ciclone

EMISSIONE E2

PROVENIENZA: BUCA DI SCARICO CEREALI

Portata massima	14000 Nm ³ /h
Altezza minima	9 m
Durata massima	1 h/g

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

via San Felice, n°25 | c.a.p. 40122 Bologna | tel +39 051 5281586 | fax +39 051 6598154 | PEC aobo@cert.arpa.emr.it

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particolare 10 mg/Nm³

Impianto di abbattimento: filtro a maniche

EMISSIONE E3

PROVENIENZA: BICA DI SCARICO

Portata massima 9000 Nm³/h

Altezza minima 9 m

Durata massima 1 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particolare 10 mg/Nm³

Impianto di abbattimento: filtro a maniche

EMISSIONE E4

PROVENIENZA: BICA DI SCARICO E CARICO CEREALI INTERNO ED ESTERNO

Portata massima 7500 Nm³/h

Altezza minima 9 m

Durata massima 1 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particolare 10 mg/Nm³

Impianto di abbattimento: ciclone e filtro a maniche

L'altezza delle bocche dei camini dovrà risultare superiore di almeno un metro rispetto al colmo dei tetti, ai parapetti ed a qualunque altro ostacolo o struttura distante meno di dieci metri ed inoltre a quota non inferiore a quella del filo superiore dell'apertura più alta dei locali abitati situati a distanza compresa tra dieci e cinquanta metri

Per la verifica dei limiti di emissione sopra indicati, fatte salve le determinazioni che verranno assunte dal Ministero dell'Ambiente sui metodi di campionamento, analisi e valutazione, debbono essere utilizzati i metodi di prelievo ed analisi prescritti dalla normativa vigente oppure indicati nelle pertinenti norme tecniche nazionali UNI oppure ove queste non siano disponibili, le norme tecniche ISO. Al momento attuale i metodi di riferimento sono i seguenti:

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

via San Felice, n°25 | c.a.p. 40122 Bologna | tel +39 051 5281586 | fax +39 051 6598154 | PEC aobo@cert.arpae.emr.it

- Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento: UNI EN 15259:2008;
- Metodo contenuto nella Norma UNI 10169:2001 - UNI EN ISO 16911-1:2013 per la determinazione della velocità e della portata;
- Metodo contenuto nella Norma UNI EN 13284-1:2003; ISO 9096:2003 (per concentrazioni > 20 mg/m³) per la determinazione del materiale particolato;

Potranno inoltre essere utilizzati metodi che l'ente di normazione indica come sostituibili per progresso tecnico o altri metodi emessi da UNI specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa dell'inquinante stesso.

Per l'effettuazione di tali verifiche è necessario che i camini di emissione e i condotti di adduzione e scarico degli impianti di abbattimento siano dotati di prese di misura posizionate secondo quanto descritto nella norma UNI 10169:2001 e UNIEN 13284-1. Tali prese di misura debbono essere costituite da tronchetti metallici saldati alle pareti dei condotti, di diametro di due pollici e mezzo o tre pollici, filettati nella loro parte interna passo gas e chiusi con un tappo avvitabile. In particolare per assicurare una distribuzione sufficientemente omogenea della velocità del gas nella sezione di misurazione, la presa di campionamento deve essere posizionata conformemente al punto 7 della norma UNI 10169:2001, ossia in un tratto rettilineo del condotto di lunghezza non minore di 7 diametri idraulici. In questo tratto la sezione deve trovarsi in una posizione tale per cui vi sia, rispetto al senso del flusso, un tratto rettilineo di condotto di almeno: 5 diametri idraulici prima della sezione e 2 diametri idraulici dopo la sezione. Ove ciò non fosse tecnicamente possibile, il Gestore di impianto dovrà concordare con l'autorità competente per il controllo la soluzione tecnica al fine di permettere un corretto campionamento, secondo quanto previsto al punto 3.5 dell'allegato VI alla Parte Quinta del DLgs n° 152/06.

Per quanto riguarda l'accessibilità alle prese di prelievo e misura esse dovranno garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza e igiene del lavoro (DLgs 81/2008 e smi Testo unico sulla sicurezza del lavoro);

I limiti di emissione autorizzati si intendono rispettati qualora, per ogni sostanza inquinante, sia rispettato il valore di flusso di massa, determinato dal prodotto della portata per la concentrazione, fermo restando l'obbligo del rispetto dei valori massimi per il solo parametro di concentrazione.

I valori limite di emissione espressi in concentrazione, salvo diversamente disposto in autorizzazione, sono stabiliti con riferimento al funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose e si intendono stabiliti come media oraria. Per la verifica di conformità ai limiti di emissione si dovrà far riferimento a misurazioni o campionamenti della durata pari ad un periodo temporale di un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose. Nel caso di misurazioni discontinue eseguite con metodi analitici che utilizzano strumentazioni a lettura diretta, la concentrazione deve essere calcolata come media di almeno tre letture consecutive e riferita, anche in

questo caso, ad un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose.

Al fine del rispetto dei valori limite autorizzati, i risultati analitici dei controlli ed autocontrolli eseguiti devono riportare indicazioni del metodo utilizzato e dell'incertezza della misurazione al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso; qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente in prossimità del valore limite di emissione e non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche (Manuale Unichim n°158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni") che indicano per metodi di campionamento ed analisi di tipo manuale un'incertezza pari al 30% del risultato e per metodi automatici un'incertezza pari al 10% del risultato. Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento ed analisi caratterizzati da incertezza di entità maggiore preventivamente esposte o discusse con l'Autorità di controllo. Qualora l'incertezza non venisse indicata si prenderà in considerazione il valore assoluto della misura.

Il risultato di un controllo è da considerarsi superiore al valore limite autorizzato quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (ossia Risultato della misurazione \pm Incertezza di misura) risulta superiore al valore limite autorizzato.

2. Se si verifica un'anomalia o un guasto tale da non permettere il rispetto di valori limite di emissione, ai sensi dell'art 271 comma 14, l'ARPAE deve essere informata entro le otto ore successive e potrà disporre la riduzione o la cessazione delle attività o altre prescrizioni, fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile e di sospendere l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare un pericolo per la salute umana. La comunicazione dovrà riportare le azioni correttive intraprese o da intraprendere al fine di ripristinare la corretta funzionalità dell'impianto.
3. La messa in esercizio dell'impianto deve essere comunicata a questa Amministrazione con un anticipo di almeno 15 giorni. Entro due mesi dalla messa in esercizio la ditta dovrà provvedere alla messa a regime dei punti di emissione E1, E2, E3 ed E4. La messa a regime dovrà avvenire non oltre il 30/06/2022 salvo diversa comunicazione relativamente alla richiesta motivata di proroga. Entro la stessa data tutte le prese di campionamento delle emissioni per le quali è prevista periodicità di analisi, dovranno essere adeguate a quanto disposto dalla norma UNI 10169:2001; ove ciò non fosse tecnicamente possibile, il Gestore di impianto dovrà concordare con l'autorità competente per il controllo la soluzione tecnica al fine di permettere un corretto campionamento, secondo quanto previsto al punto 3.5 dell'allegato VI alla Parte Quinta del DLgs n° 152/06. Le prese di campionamento dovranno inoltre essere dotate di postazione di lavoro e di accesso secondo quanto previsto dalla vigente normativa in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro;

Gli autocontrolli di messa a regime dovranno essere effettuati durante un periodo continuativo di dieci giorni a partire da tale data; in tale periodo l'azienda dovrà effettuare almeno tre campionamenti, in tre giornate diverse, e successivamente inviare i risultati di analisi a questa Agenzia nei termini di 60 giorni dalla data di messa a regime stessa;

4. L'ARPAE, nell'ambito delle proprie funzioni di vigilanza, effettua gli opportuni controlli tesi a verificare la conformità al progetto autorizzato delle misure di prevenzione dall'inquinamento atmosferico adottate, nonché i controlli sulle emissioni previsti comma 6 dell'art. 269 del DLgs n. 152 del 3 aprile 2006 - parte quinta.
5. La società CEREALGRAZIA Srl dovrà osservare altresì, ai sensi del citato art. 269, comma 4, del DLgs n. 152/2006 - parte quinta, per i controlli da farsi a cura del gestore di stabilimento, la periodicità annuale per i punti di emissione E1, E2, E3 ed E4.

La data, l'orario, i risultati delle misure e le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi dovranno essere annotati su apposito Registro con pagine numerate, bollate dall'ARPAE e firmate dal Responsabile dell'impianto. E' facoltà dell'azienda la gestione informatizzata dei dati con obbligo, con cadenza annuale, di trascrizione dei dati su supporto cartaceo. La ditta è comunque tenuta a fornire copia cartacea del registro su richiesta degli enti di controllo.

6. I punti di emissione dovranno essere identificati, da parte della Ditta CEREALGRAZIA Srl, con scritta a vernice indelebile con numero dell'emissione e diametro del camino sul relativo manufatto.
7. Ogni eventuale ulteriore notizia concernente l'attività autorizzata dovrà essere comunicata ad ARPAE.

**Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni
Metropolitana:**

- Documentazione tecnica allegata alla Domanda di AUA così come presentata al SUAP del Comune di Sala Bolognese in data 16/11/2020 al Prot.n. 13266 e ss.mm. e ii.

Pratica Sinadoc 29586/2020

Documento redatto in data 12/08/2021



Autorizzazione Unica Ambientale
Impianto CEREALGRAZIA SRL
Comune di Sala Bolognese (BO), via Longarola n. 1

ALLEGATO D

Matrice impatto acustico di cui all'art. 8 comma 4 o comma 6 della Legge 447/1995 e ss.mm.ii.

Esiti della valutazione

- Visto che è stata presentata in data 16/11/2020 dal sig. GRAZIA Bruno, in qualità di Legale Rappresentante della società CEREALGRAZIA SRL, ai sensi dell'art. 4 commi 1) e 2) del D.P.R. 227/2011, la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà con la quale si è dichiarato che la matrice acustica è invariata rispetto alla situazione già valutata da ARPA con proprio sopralluogo del 18/09/1997 (prot.n. 1057/P del 11/12/1997).
- Visto che il Comune di Sala Bolognese, in regime di silenzio assenso, non ha rilevato nulla di ostativo in merito a quanto dichiarato.

Prescrizioni

1. La società Titolare dell'impianto, in caso di variazione della situazione vigente al rilascio dell'AUA, dovrà provvedere agli obblighi normativi ai sensi della L. 447/1995 e ss.mm.ii. e/o la relativa comunicazione nel rispetto di quanto disposto dall'art. 4 del D.P.R. 227/2011 in materia di semplificazione amministrativa per la matrice impatto acustico.
2. Gli adempimenti prescritti al precedente punto 1 dovranno comunque essere assolti in sede di richiesta di rinnovo dell'Autorizzazione Unica Ambientale.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana:

- Documentazione tecnica allegata alla Domanda di AUA così come presentata al SUAP del Comune di Sala Bolognese in data 16/11/2020 al Prot.n. 13266 e ss.mm. e ii.

Pratica Sinadoc 29586/2020

Documento redatto in data 12/08/2021

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel +39 051 5281586 | PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

Sede legale Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA' DI IMPATTO ACUSTICO
resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000

IL SOTTOSCRITTO

Cognome GRAZIA Nome BRUNO

Codice fiscale | GRZBRN37T08H678Q

Data di nascita 08 / 12 / 1937 Cittadinanza italiana Sesso: M F

Luogo di nascita: Stato Italia Provincia Bo Comune sala bolognese

Residenza: Provincia BO Comune SALA BOLOGNESE

Via, Piazza, ecc. LONGAROLA n. 1 C.A.P. 40010

In qualità di:

X LEGALE RAPPRESENTANTE ¹ della ditta / X società CEREALGRAZIA SRL

relativamente all'esercizio dell'attività/impianto di tipo ESSICAZIONE GRANAGLIE

avente sede in Provincia BO Comune SALA BOLOGNESE

Via, Piazza, ecc. LONGAROLA n. 1 C.A.P. 40010

Sotto la propria personale responsabilità, valendosi delle disposizioni di cui agli artt. 46 e 47 ed all'art. 3 del T.U. della normativa sulla documentazione amministrativa di cui al D.P.R. 445/2000, e consapevole delle sanzioni previste dall'art. 76 e della decadenza dei benefici prevista dall'art. 75 del medesimo T.U. in caso di dichiarazioni false o mendaci

D I C H I A R A

Che l'istanza di AUA per la matrice acustica è riferita ad un proseguimento senza modifiche in quanto nulla è variato rispetto alla situazione di cui alla documentazione acustica allegata.

CEREALGRAZIA s.r.l.
Via Longarola, 1 - Loc. Padulle
40010 Sala Bolognese (BO)
Codice Fiscale 03392880377
Partita I.V.A. 00617551205
Capitale Sociale: € 30.000,00

Data 13-11-2020

Firma



Sezione Provinciale di Bologna
Via Triacchini, 17
40138 Bologna
tel 051/396226-27 fax 051/342642

Distretto Territoriale di Pianura
Sede di San Giovanni in Persiceto
Via Circonvallazione Dante 12/d
40017 San Giovanni in P.
tel 051/6813319 fax 051/6810062.44.734

Li 11 DIC. 1997

Prot. 1057/P

**Alla Ditta Cerealgrazia sas
via Longarola, 1
Sala Bolognese**

OGGETTO: Trasmissione dati ai sensi della Legge 241/90.

Con riferimento alla richiesta di accesso, formulata da Codesta Ditta, ai sensi della Legge 241/90, alla documentazione agli atti di questo distretto, relativa al sopralluogo effettuato il 18.9.1997 presso la sua abitazione si comunica quanto segue.

In data 18.09.97 gli operatori della scrivente agenzia Dr.ssa G. Biagi, Enzo Gallerani e Bucci Paola hanno effettuato una serie di rilevazioni fonometriche al perimetro aziendale di Codesta Ditta Cerealgrazia e all'interno dell'abitazione vicina disturbata.

Le modalità operative seguite sono quelle definite dal DPCM 1.3.91, utilizzando la strumentazione di seguito riportata:

- fonometro integratore di precisione Bruel & Kjaer tipo 2231;
- microfono ½ pollice Bruel & Kjaer tipo 4155 dotato di cuffia antivento per le misurazioni effettuate in esterno;
- calibratore di livello sonoro Bruel & Kjaer tipo 4230;
- la strumentazione risulta conforme alle norme IEC 804 classe I° alle relative sezioni della IEC 651 classe 1 I° e all'ANSI 1.4 - 1983 classe 1.

I risultati delle rilevazioni sono riportati nella seguente tabella:

Rilevazione n.	condizioni operative di misura	condizione impianto di scarico	condizione di impianto di essiccazione	livello equivalente di rumore misurato dB(A)
1	perimetro aziendale	in funzione	in funzione	60,8

Leq = livello equivalente di rumore misurato

Analizzando i dati ottenuti emerge quanto segue:
qualora l'attività venga svolta dalla Ditta in orario diurno così come definito dal DPCM 1.3.91 ovvero nell'intervallo temporale compreso tra le ore 6.00 e le ore 22.00 :

1. il valore di rumore ambientale misurato in ambiente esterno (rilevazione 1) risulta essere ampiamente entro i limiti massimi dei livelli sonori equivalenti fissati; per il periodo diurno per la zona acustica di appartenenza classificata dalla Amministrazione Comunale con nota del 21.10.96 prot.8475 "tutto il territorio nazionale" per il quale sono vigenti limiti acustici pari a 70 dB di giorno e pari a 60 dB di notte ;
2. il livello di rumore misurato in ambiente abitativo a finestre chiuse con la /le sorgenti rumorose funzionanti (rilevazione n.2 e 3.) risulta entro i limiti di accettabilità fissati dal DPCM 1.3.91 per il periodo diurno;
3. Il citato decreto ,al punto 3.2 dell'allegato B riporta infatti che " qualora il livello del rumore ambientale misurato a finestre chiuse sia inferiore a 40 dB (A) durante il periodo diurno o a 30 dB (A) durante il periodo notturno , ogni effetto di disturbo è ritenuto trascurabile e quindi il livello di rumore ambientale rilevato deve considerarsi accettabile";
4. le opere eseguite per il contenimento del rumore hanno permesso di conseguire un decremento dei livelli di rumorosità pari a 2,2 dB (A) al perimetro aziendale e un decremento pari a 3,7 dB (A) in ambiente abitativo.

In considerazione di quanto sopra , ai sensi della vigente normativa in materia, i livelli di rumore prodotti dalla Codesta Ditta sono da ritenersi accettabili negli orari di lavorazione diurni compresi nell'intervallo 6.00-22.00; detta condizione di accettabilità del rumore non risulta tuttavia rispettata in orario notturno.

Distinti saluti.

I TECNICI DELLA PREVENZIONE
p.i. Enzo Gallorini - p.i. Paola Bucci

**IL RESPONSABILE DEL DISTRETTO
TERRITORIALE DI PLANURA**
Dr.ssa Giovanna Biagi



SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.